



PIANO DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 29/1997

3. Regolamento

Progettista incaricato:
Ing. Paolo Berdini



Settore Naturalistico:
Dott. Biol. Paolo Bassani
Dott. Agr. Simonetta Dario

Collaboratori:
Arch. Elisa Costacurta
Arch. Agostino Lazzari

Parco dei Castelli Romani:

Presidente del Parco:
Ing. Gianluigi Peduto

Direttore del Parco:
Arch. Roberto Sinibaldi



Coordinamento Generale:
Arch. Vincenza Casalvieri

Responsabile elab. cartografica:
Ing. Davide Cortecchi

Settore Naturalistico:
Dott. Biol. Daniele Badaloni
Dott. Nat. Alessandra Pacini

Collaboratori:
Geom. Fabrizio Arpaia
Arch. Francesca De Anna
Geom. Letterio Donato

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Divieti di carattere generale	4
Art. 3 - Divieti specifici per le zone di riserva generale e di protezione.....	5
Art. 4 - Divieti specifici per le zone di promozione economica e sociale.....	7

CAPO II TUTELA DEGLI USI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI

Art. 5 - Tutela degli usi locali	7
Art. 6 - Usi civici	7
Art. 7 - Raccolta dei funghi epigei spontanei.....	8
Art. 8 - Raccolta dei prodotti del sottobosco	8
Art. 9 - Interventi di riequilibrio faunistico.....	8

CAPO III - TUTELA DELLE CARATTERISTICHE E COMPONENTI NATURALI

Art. 10 - Tutela delle acque.....	9
Art. 11 - Tutela dei geositi	10
Art. 12 - Tutela della flora spontanea	10
Art. 13 - Tutela della fauna selvatica: introduzioni e riequilibrio faunistico	11
Art. 14 - Animali randagi.....	12

CAPO IV – RACCOLTA DI SPECIE DELLA FLORA SPONTANEA, DELLA FAUNA SELVATICA E DI ALTRO MATERIALE

Art. 15 - Raccolta e prelievo di organismi vegetali	12
Art. 16 - Raccolta e cattura di organismi animali	13
Art. 17 - Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici	14
Art. 18 - Raccolta di minerali, rocce e fossili	15

CAPO V - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE

Art. 19 - Condizioni di edificabilità.....	15
Art. 20 - Opere e manufatti non ammissibili	16
Art. 21 - Categorie d'intervento edilizio	17
Art. 22 - Destinazione d'uso degli edifici	20
Art. 23 - Edifici con tipologie edilizie storiche.....	20
Art. 24 - Edifici non di pregio.....	31
Art. 25 - Manufatti agricolo -zootecnici	32
Art. 26 - Costruzioni temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo.....	32

Art. 27 - Impianti tecnologici ed utenze	33
Art. 28 - Demolizioni.....	34
Art. 29 - Costruzione di piscine	34
Art. 30 - Costruzione di vani interrati.....	34
Art. 31 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici.....	35
Art. 32 - Sistemazioni agrarie tradizionali	36
 CAPO VI – REGOLE PER GLI INTERVENTI IDRAULICI E DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI	
Art. 33 - Interventi sui manufatti esistenti	37
Art. 34 - Interventi di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti	38
Art. 35 - Opere di ripristino ambientale.....	40
 CAPO VII - REGOLE PER GLI INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO	
Art. 36 - Divieto d’apertura di nuove strade	40
Art. 37 - Categorie d’intervento viario.....	41
Art. 38 - Interventi ed opere sulla viabilità carrabile	42
Art. 39 - Segnaletica e cartellonistica	43
Art. 40 - Interventi ed opere sulle reti e sugli impianti tecnologici esistenti	43
Art. 41 - Realizzazione di nuove reti e impianti tecnologici.....	44
Art. 42 - Smantellamento delle reti e degli impianti tecnologici nelle zone di riserva generale ...	44
 CAPO VIII – REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO	
Art. 43 - Svolgimento delle attività commerciali.....	44
 CAPO IX - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE E SILVO PASTORALI	
Art. 44 - Disposizioni generali.....	45
Art. 45 - Limitazioni generali alle attività agro-silvo-pastorali	46
Art. 46 - Abbruciamenti	47
Art. 47 - Pratiche colturali consentite	47
Art. 48 - Limitazioni alla pastorizia	48
Art. 49 - Carico pascolativo	48
Art. 50 - Allevamenti	48
Art. 51 - Danni da fauna selvatica.....	49
Art. 52 - Direttive generali sui boschi.....	49
Art. 53 - Potature.....	50
Art. 54 - Alberi monumentali.....	50

CAPO X - REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E EDUCATIVE

Art. 55 - Accesso al Parco.....	50
Art. 56 - Uso dei mezzi a motore	50
Art. 57 - Accensione di fuochi.....	51
Art. 58 - Introduzione e conduzione di cani.....	51
Art. 59 - Campeggi e attendamenti	51
Art. 60 - Atri divieti	51
Art. 61 - Tutela grotte e cavità	52
Art. 62 - Pesca sportiva.....	52
Art. 63 - Sorvolo del Parco	53
Art. 64 - Navigazione all'interno dei Laghi Albano e di Nemi	53
Art. 65 - Manifestazioni varie e riprese cinematografiche.....	53
Art. 66 - Esercitazioni militari, della protezione civile e dei mezzi di soccorso.....	54
Art. 67 -Disturbo alla quiete naturale.....	54

CAPO XI – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 68 - Ricerca scientifica	55
-------------------------------------	----

CAPO XII – ACCESSIBILITA'

Art. 69 - Accesso ai servizi.....	55
Art. 70 -Percorsi attrezzati	55

CAPO XIII - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 71 - Nulla osta del Parco.....	56
Art. 72 -Sanzioni amministrative	56

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani (di seguito "Parco"), in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., nonché della legge regionale n. 29/1997 articolo 27 e s.m.i.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del Parco, il Regolamento disciplina in particolare:
 - a) la tutela delle caratteristiche e componenti naturali;
 - b) lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio;
 - c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
 - d) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia
 - e) il soggiorno e circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - f) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
 - g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile volontario;
 - h) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili e anziani.

Art. 2 - Divieti di carattere generale

1. Nel Parco, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con specifico riguardo a quelli sottoposti a particolari forme di tutela,

nonché alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio del Parco sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (salvo in quelle zone in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali), nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) la sottrazione permanente di aree boscate, che sia lesiva delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
 - c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - d) i movimenti di terra capaci di alterare il profilo naturale del terreno;
 - e) la modificazione del regime delle acque;
 - f) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
 - g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;
 - h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - i) l'uso di fuochi all'aperto;
 - j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - k) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.
2. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi capi e articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.
 3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

Art. 3 - Divieti specifici per le zone di riserva generale e di protezione

1. Il Regolamento stabilisce divieti specifici per le zone del Parco riportate nella Tavola 20P ed assoggettate a diverso grado di tutela:

- Zone di riserva generale di cui al Titolo III, Capo I delle Norme tecniche di attuazione;
- Zone di protezione di cui al Titolo III, Capo II delle Norme tecniche di attuazione.

2. Nelle Zone di riserva generale sono vietati:

- a) i movimenti di terreno, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti) ed alla difesa idrogeologica;
- b) l'apertura di strade, ad eccezione di quelle non asfaltate e su tracciati esistenti ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale purché compatibili con gli ecosistemi protetti;
- c) gli interventi di nuova edificazione abitativa, compresi quelli con finalità agricola;
- d) gli ampliamenti degli edifici esistenti;
- e) la costruzione di annessi agricoli;
- f) i cambi di destinazione d'uso ogni qualvolta possano provocare aumento di carico urbanistico.

3. Sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di manutenzione di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c1) della legge n. 457/78, del patrimonio edilizio esistente nonché adeguamento igienico-sanitario, opere di cui alla legge 13/1989 e s.m.i. per l'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di adeguamento strutturale, interventi per adeguamento antisismico.

4. Nelle Zone di protezione sono specificamente vietati:

- a) la realizzazione di nuovi edifici, ad eccezione di quelli rurali e degli annessi a servizio dell'azienda agricola purché nell'ambito di Piani di utilizzazione agricola-aziendale e previo nulla osta dell'Ente Parco;
- gli interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari al contenimento dei rischi idrogeologici ed alla sicurezza per gli incendi.

Art. 4 - Divieti specifici per le zone di promozione economica e sociale

1. In considerazione dell'elevato valore ambientale, paesaggistico e storico del territorio dei Castelli Romani, nelle zone di promozione economica e sociale sono vietati:
 - a) gli interventi che trasformino il patrimonio edilizio esistente senza salvaguardare i valori storici, culturali e documentari;
 - b) la realizzazione di infrastrutture che compromettano le reti di fruizione e d'accesso specificamente evidenziate nell'assetto del Parco;
 - c) la localizzazione di discariche, depositi di materiale, attività produttive rumorose od inquinanti in posizione tale da determinare impatti rischiosi sulle aree e gli elementi di specifico interesse paesaggistico, storico-culturale e naturalistico;
 - d) interventi di riorganizzazione del traffico che interferiscono con le aree a maggiore sensibilità.

CAPO II TUTELA DEGLI USI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI

Art. 5 - Tutela degli usi locali

1. Gli articoli compresi nel presente titolo, tutelano e valorizzano gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

Art. 6 - Usi civici

1. Nei demani civici riconosciuti, persistono gli usi civici spettanti alle comunità locali, purché non contrastanti con le finalità proprie del Parco.

Art. 7 - Raccolta dei funghi epigei spontanei

1. Per la raccolta dei funghi epigei spontanei valgono le norme previste dalla Legge Regione Lazio n. 39 del 5 agosto 1998 nonché le disposizioni provinciali relative ai giorni nei quali è consentita la raccolta.
2. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 8 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco valgono le norme previste dalla Legge Regione Lazio n. 39 del 5 agosto 1998.
2. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta di prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 9 - Interventi di riequilibrio faunistico

1. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, nell'ambito dell'attività di controllo numerico della fauna selvatica, previsto ai sensi della L. 394/91, L.R. 29/97 e s.m.i e del DGR 320/2006, l'Ente attiva specifici corsi di formazione per il personale dell'Ente deputato al controllo numerico mediante catture ed abbattimenti. Gli abbattimenti mediante arma da fuoco, ai sensi degli artt. 27 e 29 della L.157/92, vengono effettuati di norma da personale di vigilanza dotato di qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché da persone espressamente autorizzate dall'Ente, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'Ente stesso.

CAPO III - TUTELA DELLE CARATTERISTICHE E COMPONENTI NATURALI

Art. 10 - Tutela delle acque

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro forma, se non previsti negli elaborati e nelle NTA o specificamente autorizzati.
2. In particolare, è vietato:
 - a) deviare o occultare acque sorgive;
 - b) effettuare interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua;
 - c) effettuare interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
 - d) effettuare escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
 - e) effettuare tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti delle infrastrutture per la mobilità, per le reti tecnologiche (approvvigionamento idrico, smaltimento dei reflui, telecomunicazioni e trasporto dell'energia) laddove consentite dal presente piano;
 - f) effettuare qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
 - g) effettuare qualsiasi attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza degli argini dei corsi d'acqua;
 - h) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei nei boschi e nelle praterie;
 - i) contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua, con rifiuti e sostanze inquinanti, provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive e attività produttive;
 - l) aprire nuovi pozzi anche ad uso domestico nelle aree critiche così come individuate dalle Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini, pubblicate sul BUR Regione Lazio del 20 gennaio 2004 e s.m.i., e dalle Disposizioni straordinarie per la tutela dei laghi Albano e di Nemi pubblicate sul BURL del 20 gennaio 2004 e riadottate il 26 ottobre 2006 dalle autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

- m) effettuare prelievi diretti di acqua dagli specchi lacustri, salvo deroghe speciali per gli usi agricoli tradizionali nel bacino del Lago di Nemi. Il prelievo diretto delle acque dal Lago Albano è consentito solo nel caso in cui il livello delle acque non sia sottostante il livello di sfioramento dell'emissario esistente.
3. Gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 2 sono ammessi nei seguenti casi:
- a) interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
 - b) realizzazioni di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene, nonché per la realizzazione di eventuali aree umide legate a progetti di tutela e potenziamento della biodiversità;
 - c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie.

Art. 11 - Tutela dei geositi

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i geositi cartografati nella Tav. 3.SN del Piano nonché tutte quelle aree o località che presentano particolare interesse per la tutela delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del Parco.

Art. 12 - Tutela della flora spontanea

1. E' fatto divieto assoluto di introdurre, nelle aree di riserva generale, specie estranee alla flora spontanea dei Castelli Romani, così come introdurre individui vegetali di popolazioni che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni e sono quindi da considerarsi aliene dal patrimonio genetico originario della zona.
2. Il divieto di cui al precedente comma si estende non soltanto agli individui completi, ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore).

3. Sono escluse dal divieto di cui al primo comma le piante oggetto di interesse agronomico, che possono essere utilizzate a fini produttivi esclusivamente nelle aree agricole (seminativi, vigneti), anche soggette a coltivazioni arboree (frutteti, pioppeti, oliveti), con l'esclusione delle aree non sottoposte a coltivazione, tra cui i boschi (compresi i castagneti), e le specie oggetto di coltivazione controllata in Orti Botanici, Arboreti e vivai, nonché le specie utilizzate per l'arredo di giardini privati.

Art. 13 - Tutela della fauna selvatica: introduzioni e riequilibrio faunistico

1. L'Ente Parco, anche mediante l'ausilio di appositi rapporti di collaborazione con strutture universitarie e con altri Istituti, può attivare attività di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio della risorsa faunistica, nonché alla sua gestione.
2. E' fatto divieto di introdurre e rilasciare in libertà, nel territorio del Parco, specie esotiche e/o comunque alloctone (estranee alla fauna locale) con particolare riferimento a testuggine a guance rosse (*Trachemys scripta*) e rana toro (*Rana catesbeiana*), con lo scopo di evitare turbamenti e modifiche negli ecosistemi naturali.
3. Sono fatti salvi:
 - a) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico promossi dall'Ente Parco attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, in particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997;
 - b) le attività zootecniche;
4. E' fatto divieto di introduzione di specie di interesse venatorio, con particolare riferimento al cinghiale (*Sus scrofa*).
5. E' fatto altresì divieto di introduzione di pesci ossei, con particolare riferimento a Salmonidi, Ciprinidi e Ictaluridi.
6. Nel territorio del Parco, è possibile operare il controllo quali-quantitativo delle popolazioni di specie animali, nonché interventi di eradicazione, in ossequio ai criteri e le modalità previste dalla D.G.R.320 del 2006 "*Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre*

squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97".

Art. 14 - Animali randagi

1. E' vietato introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell'ambito delle aree cortilive e comunque di pertinenza delle abitazioni.
2. E' vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente.
3. L'Ente Parco, nel rispetto della Legge 281 del 14 Agosto 1991 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e per tutelare la fauna selvatica, può, d'intesa con le aziende sanitarie locali, proporre dei piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà e sia dei cani randagi o inselvatichiti.

CAPO IV – RACCOLTA DI SPECIE DELLA FLORA SPONTANEA, DELLA FAUNA SELVATICA E DI ALTRO MATERIALE

Art. 15 - Raccolta e prelievo di organismi vegetali

1. All'interno dell'area del parco È vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali della flora spontanea.
2. Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei.
3. La raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea è consentita, previo Nulla Osta rilasciato dell'Ente Parco, ai soli residenti nei comuni ricadenti nel territorio del Parco e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici dei Castelli Romani. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive

di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela.

4. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:
 - a) fini didattici e di ricerca scientifica;
 - b) attività di raccolta di funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 del presente Regolamento.
 - c) la raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea, previo Nulla Osta rilasciato dall'Ente Parco, ai soli residenti nei comuni ricadenti nel territorio del Parco e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici dei Castelli Romani. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela.
 - d) la raccolta di esemplari della flora spontanea per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, previo Nulla Osta rilasciato dall'Ente Parco e con le modalità previste dall'art. 34 del presente Regolamento.
5. I divieti di cui al comma 2, non valgono nel caso degli interventi agro-silvo-pastorali autorizzati; degli interventi di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi; degli interventi di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.

Art. 16 - Raccolta e cattura di organismi animali

1. Il Parco garantisce l'applicazione attenta e rigorosa delle normative sulla raccolta di esemplari a scopo commerciale, amatoriale e scientifico (applicazione delle norme contenute nella Legge Regionale n. 18 del 5 aprile 1988), anche tramite specifici programmi di sorveglianza e monitoraggio del territorio, che saranno particolarmente frequenti nei periodi di massima criticità (nella tarda primavera, all'inizio della stagione estiva e tra la fine dell'estate e l'inizio del periodo autunnale).
2. È vietata la cattura di organismi animali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere. È vietato molestare gli stessi organismi, soprattutto nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo.
3. È altresì vietato uccidere, ferire o detenere intenzionalmente qualsiasi specie animale presente nel Parco, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane,

anche se abbandonati, così come catturare temporaneamente uccelli salvo specifici progetti che prevedono programmi di monitoraggio debitamente autorizzati dall'Ente Parco.

4. E' fatta deroga a quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3 per le specie nocive, infestanti, o invasive oggetto di interventi di controllo da parte dell'Ente Parco o di altri Enti preposti.
5. L'Ente Parco provvederà a redigere apposito elenco di specie da sottoporre a particolare tutela.
6. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:
 - a) fini didattici e di ricerca scientifica;
 - b) prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
 - c) interventi di eradicazione.
7. Al generale divieto di uccisione di invertebrati ed altre specie infestanti, non sono sottoposte le tradizionali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nelle aree dove le stesse attività sono consentite, nonché le operazioni previste dall'applicazione di norme sanitarie, fitopatologiche, veterinarie ed igieniche.

Art. 17 - Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici

1. La raccolta o la cattura, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica sono soggette a preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
2. La richiesta di nulla osta alla raccolta e/o alla cattura, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica deve essere accompagnata da un organico progetto, in cui è necessario specificare gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della cattura e/o della raccolta.
3. I soggetti autorizzati alla cattura e/o alla raccolta di qualsiasi reperto naturalistico devono trasmettere al Parco una relazione sull'attività svolta, allegando una carta topografica con l'indicazione delle zone di ricerca e dei punti di raccolta e/o cattura.
4. Il Parco si riserva il diritto di predisporre il controllo sul materiale catturato o raccolto e di prelevare singoli campioni o esemplari di significativa rilevanza scientifica o espositiva.

Art. 18 - Raccolta di minerali, rocce e fossili

1. È vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento di minerali, rocce, fossili, anche se posti in superficie.
2. Le deroghe al divieto di cui al comma 1 sono ammesse solo per fini didattici e di ricerca scientifica, con modalità analoga a quanto previsto all'art. 17 del Presente Regolamento.

CAPO V - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO E INFRASTRUTTURALE

Art. 19 - Condizioni di edificabilità

1. Nelle Zone di riserva generale e di protezione del Parco e nelle aree a rischio idrogeologico vige il vincolo d'inedificabilità, in esecuzione delle N.T.A. e con le precisazioni di cui al presente Regolamento.
2. Nuove costruzioni a fini agricoli sono possibili solo a seguito dell'approvazione di un Piano di utilizzazione agricola-aziendale e previo nulla osta dell'Ente, come definito ai sensi della legislazione regionale vigente che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Tale possibilità è offerta per le abitazioni rurali esclusivamente nella Zona di protezione del Parco. Il divieto di realizzare manufatti agricoli precari vale nella zona di riserva generale.
3. Sono sempre consentiti, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e restauro, demolizione e ricostruzione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, con aumenti di volume per adeguamenti igienico-sanitari, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti. Le ristrutturazioni dell'edificato esistente sono possibili nella Zona di protezione.

Art. 20 - Opere e manufatti non ammissibili

1. In attuazione delle N.T.A., nel territorio del Parco è vietata la realizzazione dei seguenti impianti, manufatti ed opere, salvo eccezioni contenute negli elaborati cartografici e nelle stesse N.T.A. del Piano :

- per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi diversi, per un volume di acque trasferite superiore a 20 milioni di m³ all'anno;
- destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole (dighe), a fini non
- energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³;
- per il trasporto aereo di energia elettrica (elettrodotti);
- destinati alla produzione di clinker (cemento);
- di fusione di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;
- di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
- continua di capacità superiore a 1 t/ora;
- di fusione e lega di metalli non ferrosi e/o altre sostanze minerali;
- destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto superi 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW;
- destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione e applicazione di strati
- protettivi di metallo fuso;
- per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
- chimici;
- per la produzione di vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
- per la fabbricazione di prodotti chimici e trattamento di prodotti intermedi;
- per la produzione e trattamento di antiparassitari, pesticidi, prodotti chimici e farmaceutici, pitture e vernici, inchiostri di stampa, elastomeri e perossidi;
- per la fabbricazione di carta e cartoni;
- per la concia del cuoio e del pellame;

- di molitura di cereali, di prodotti amidacei, di prodotti alimentari per zootecnia, che superino 2.000 m² di superficie impegnata o 20.000 m³ di volume edificato;
 - per la produzione di zuccheri o lieviti;
 - di stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
 - di stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
 - di stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
 - di stoccaggio di rifiuti speciali o di prodotti chimici pericolosi;
 - di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - di discarica di rifiuti urbani ed assimilati, nonché speciali non pericolosi, ad eccezione dei
 - materiali inerti;
 - di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti.
2. Nel territorio del Parco è vietato condurre attività estrattiva e la costruzione di impianti connessi a cave, torbiere e miniere.

Art. 21 - Categorie d'intervento edilizio

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni, in accordo con quanto contenuto nelle NTA:

a) manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

b) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti, e prevedano il rifacimento: diintonaci e coloriture esterne; degli infissi esterni; della sistemazione esterna; dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; del manto di copertura. In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sotto elencati, quando comportino esecuzione di opere murarie, per il rifacimento o l'installazione: di materiali di isolamento; di impianti di riscaldamento o raffreddamento; di ascensori o montacarichi; di impianti di accumulazione o sollevamento idrico; di impianti igienico-sanitari. Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria: l'installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare; la realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo; il consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione; la costruzione di vespai o scannafossi.

c) restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d) ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

d.1) opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano;

d.2) opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

d.2.1) costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;

d.2.2) rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;

d.2.3) ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi;

d.3) opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

e) ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

e.1) opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.

e.2) opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di

parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico -edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.

Art. 22 - Destinazione d'uso degli edifici

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, è sempre subordinato al rilascio del Nulla Osta dell'Ente.

Art. 23 - Edifici con tipologie edilizie storiche

1. Appartengono alla categoria degli "edifici con tipologie edilizie storiche" i fabbricati la cui data di prima edificazione è antecedente al 1942.
2. Per gli edifici con tipologie edilizie storiche non è ammessa la ristrutturazione urbanistica, e di norma non è ammessa la demolizione e la ricostruzione anche parziale.
3. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia su fabbricati con tipologie edilizie storiche si applicano criteri generali relativi all'uso di materiali e tecnologie costruttive tradizionali.
4. Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi del precedente comma, come di pregio storico, architettonico e ambientale, ancorché non vincolato ai sensi del Decreto legislativo 42/2004, sono consentiti esclusivamente e salvo più restrittive misure previste dalla strumentazione urbanistica vigente, interventi di:
 - 4.1 *Manutenzione ordinaria* - (lett. a) art. 31 L.457/78, nella quale rientrano:
 - a) *Manutenzione ordinaria esterna*:
 - riordino del manto di copertura e della piccola orditura del tetto,

- riparazione dei comignoli, riparazione di grondaie e pluviali nonché loro sostituzione, purché non ne siano mutate le caratteristiche;
- riparazione sostituzione o introduzione di manti di impermeabilizzazione e opere di
- isolamento in genere;
- riparazione di intonaci esterni e sola ripresa di tinteggiature esterne;
- riparazione e rifacimento di soglie, bancali, inferriate;
- riparazione di pavimentazioni esterne;
- riparazione di infissi e serramenti esterni.

b) Manutenzione ordinaria interna:

- riparazione di intonaci e rivestimenti interni;
- ripresa e/o rifacimento di tinteggiature interne;
- apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare attuate in conformità alle vigenti prescrizioni per l'edilizia in zona sismica;
- costruzione di arredi fissi e di piccole opere murarie quali nicchie e muretti di arredamento;
- riparazione di pavimenti interni;
- riparazione e/o sostituzione di infissi e serramenti interni.

c) Impiantistica:

- riparazione e/o sostituzione parziale di impianti idro-sanitari, di riscaldamento e tecnologici in genere, all'interno dell'edificio.

d) Manutenzione ordinaria degli spazi scoperti:

- riparazione ripristino interventi di minuta manutenzione (senza mutarne, cioè, le caratteristiche) per opere e sistemazioni esterne (recinzioni, percorsi lastricati, canalizzazioni, allacciamenti, ecc.);
- manutenzione del "verde" esistente, compresa la potatura e lo spostamento di specie di non alto fusto.

Per le attività agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.

4.2 Manutenzione straordinaria - lett. b) art. 31 L. 457/78, nella quale rientrano:

- consolidamento, opere di sottomurazione e simili concernenti le fondazioni;
- demolizione e rifacimento di porzioni limitate del sistema di fondazione;

- risanamento e/o consolidamento di vespai e miglioramento e/o introduzione di isolamenti in orizzontale;
- consolidamento, demolizione e ricostruzione in luogo di porzioni di muratura portante o di strutture in elevazione in genere, interventi a cucì e scuci e simili;
- consolidamento, demolizione e ricostruzione in luogo di tramezzi e pareti divisorie in genere;
- consolidamento, rifacimento delle strutture portanti del tetto e delle coperture in genere senza modifica delle quote di imposta e di colmo;
- consolidamento di solai, volte, scale;
- demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale con lo stesso tipo di materiale, senza modifica di quota, limitatamente ad alcuni locali e non per l'intera unità immobiliare;
- rifacimento di intonaci interni ed esterni;
- rifacimento applicazione di intonaci e/o rivestimenti interni;
- costruzione di nuovi pavimenti interni;
- nuova esecuzione di tinteggiature esterne;
- rifacimento e nuova costruzione di pavimentazioni esterne;
- sostituzione di infissi esterni aventi caratteristiche diverse dalle preesistenze;
- applicazione di isolamenti termoacustici e di impermeabilizzazioni;
- sostituzione totale, realizzazione di nuovi impianti idro-sanitari di riscaldamento e
- tecnologici in genere all'interno dell'edificio, senza aumento di volume e/o di superficie delle singole unità immobiliari;
- modifiche e nuova costruzione di "sistemazioni esterne", percorsi lastricati, canalizzazioni, allacciamenti.

Per le attività agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento della superficie utile e senza variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione.

4.3 *Restauro e risanamento conservativo* - lett. c) art.31 L.457/78

Sono sempre da intendersi come destinazioni d'uso compatibili quelle legate ad attività necessarie al funzionamento dell'area protetta quali: rifugio forestale per la sorveglianza; punto di appoggio logistico lungo i sentieri natura e gli itinerari tematici; punto di appoggio escursionistico; spazio espositivo; ecc.

Sono consentiti, cambi di destinazione per i vani ad annesso rustico (stalle, fienili) in spazi ricettivi e di ricovero comunque connessi all'uso agro-silvo-pastorale del territorio. Sono ammessi aumenti di volume interrato, purché non comportanti modifica al profilo originario del terreno, non prevedano accesso dall'esterno e siano contenuti all'interno della sagoma del fabbricato esistente.

I tipi di intervento appartenenti a questa categoria a categoria sono specificati all'interno delle seguenti sottocategorie:

a) Restauro e risanamento conservativo di tipo A

In presenza di edifici storici che abbiano mantenuto pressoché inalterate le loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive, ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. Ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi.

Il tipo di intervento prevede:

- *la valorizzazione degli aspetti architettonici* mediante: il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni (qualora sia stato alterato l'assetto delle aperture in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture); il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti (sia interne che esterne), solai e volte, scale, tetto (vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie); sporti di gronda senza modificarne le caratteristiche dimensionali.
- *l'eliminazione delle superfetazioni* come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti storicizzati del medesimo;

- *l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari* nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; ogni adeguamento igienico e tecnologico deve essere operato trasformando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; non è ammessa la realizzazione di nuove aperture;
- *il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali* quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi ecc.

b) Restauro e risanamento conservativo di tipo B

In presenza di edifici storici che abbiano subito alterazioni delle loro caratteristiche tipologiche e/o costruttive, ogni intervento deve essere preceduto da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. Ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi.

Il tipo di intervento prevede:

- *la valorizzazione degli aspetti architettonici*, per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
 - *il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni*; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
 - *il restauro e il ripristino degli ambienti interni*: sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti al minimo fissato in 2,50 m, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e di colmo;
 - *il consolidamento* tramite interventi strutturali, purché motivato e finalizzato alla conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso;
 - *l'eliminazione delle superfetazioni* definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti storicizzati del medesimo;
 - *l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari* essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

- *il mantenimento ed il recupero degli elementi funzionali e decorativi esterni originali* quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi, ecc.

- *la ristrutturazione delle scale esistenti* senza modificarne la posizione del vano; è inoltre ammessa la realizzazione di nuove scale di accesso al sottotetto ovvero ai corpi secondari.

c) Ripristino tipologico

L'intervento di ripristino tipologico è previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o già parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ecc.) le caratteristiche originarie. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- *il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali;*

- *il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte;*

- *il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio* quali: partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

Qualora l'intervento di ripristino tipologico interessi edifici già parzialmente demoliti ed esistano situazioni di pericolo derivanti dallo stato di fatiscenza dell'immobile, e si renda pertanto necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, potrà essere inoltrata apposita istanza, corredata da relazione statica redatta da un tecnico competente. In tale caso potrà essere autorizzata la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo se necessario speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti.

d) Recupero e risanamento delle aree libere

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione del contesto urbanistico e architettonico mediante:

- *la eliminazione delle opere incongrue esistenti;*

- *l'esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale, delle aree e degli spazi liberi.*

5. Ai fini della tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui sopra, ad eventuale integrazione di quanto già prescritto da norme e regolamenti comunali, in fase di presentazione delle domande di Nulla Osta, è richiesta la seguente documentazione integrativa:
- *accurata analisi degli elementi tipologico strutturali*, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e alla presenza di elementi architettonici di pregio;
 - *documentazione storica*, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento, costituita da planimetrie, rilievi, immagini, fotografie d'epoca e quanto altro possa contribuire alla determinazione di compatibilità degli interventi proposti;
 - *analisi del rapporto edificio-contesto* e dei rapporti formali e dimensionali dell'intervento proposto con l'insieme.
6. Le analisi di cui al precedente comma devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe. Gli interventi di manutenzione che hanno incidenza sulla struttura, sulla configurazione distributiva o che riguardino interventi sull'esterno degli edifici, ai fini della presentazione del progetto vanno intesi come interventi di manutenzione straordinaria.
7. L'Ente, sulla base della documentazione prodotta nella fase di presentazione delle domande di Nulla Osta di cui al precedente comma 5, procede alla identificazione degli edifici e manufatti di pregio da sottoporre alle seguenti prescrizioni:
- 7.1 - Interventi strutturali*
- Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio, dovranno essere conservati gli elementi verticali portanti sia esterni che interni, salvo che per le superfetazioni comportanti degrado, che devono essere possibilmente demolite.
 - Quanto alle *strutture orizzontali e verticali*, sono vietati gli interventi che comportino:
 - eliminazione di strutture orizzontali e verticali;
 - introduzione di nuove strutture verticali od orizzontali a meno che non risultino, da specifica preventiva indagine asseverata, essenziali ed irrinunciabili per la sicurezza statica dell'edificio;
 - impiego di elementi e materiali la cui compatibilità (chimica, fisica e meccanica) con gli elementi e materiali originari sia nota e comprovata;

- aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con possibile pregiudizio della resistenza del fabbricato o di alcune sue parti;
- inserimento di elementi la cui rigidità, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'edificio o di sue parti;
- interventi che indeboliscano la muratura in corrispondenza di cantonali o di connessioni a T;
- forature delle volte per l'inserimento di impianti, tranne il caso in cui vi sia l'impossibilità tecnica di procedere altrimenti.
- aumento dei carichi permanenti gravanti sulle volte.

Gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.

7.2 - Impianti

Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi fuori traccia.

7.3 - Paramenti murari e finiture esterne

Negli edifici già intonacati è ammessa la sostituzione dell'intonaco purché con l'impiego di intonaci tradizionali.

Non è consentito ridurre faccia a vista edifici che si presentino attualmente intonacati, salvo i casi di ripristino del paramento originale.

Le tinte originarie, la cui autenticità deve essere documentata e/o dimostrata con saggi diretti, vanno ripristinate.

Sono vietati gli interventi che comportino:

- pulitura delle murature in pietra a vista con qualsiasi forma di sabbiatura, con metodi che utilizzino acido cloridrico, acido fosforico, acido acetico o soda caustica;
- profilatura dei giunti con malta cementizia;
- evidenziazione ed alterazione delle dimensioni dei giunti;
- posizione a vista di elementi strutturali in cemento armato;
- uso di malta cementizia e malta a base di calce idraulica artificiale;

- uso di rivestimenti plastici;
- uso di tinte a base di resine sintetiche quali idropitture o pitture al quarzo;
- esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia);
- uso di tecniche a spatola o che prevedano sovraintonaci plastici;
- mantenimento di porzioni limitate con pietra faccia a vista senza una motivazione funzionale;
- alterazione o eliminazione degli elementi decorativi originari presenti in facciata;
- realizzazione di elementi decorativi estranei ai caratteri architettonici originari.

7.4 - Aperture

- Le aperture originarie in facciata, comprese finestrelle e fori di areazione, vanno conservate in quanto legate alla morfologia distintiva della tipologia dell'edificio. Qualora sia stato alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture. Nel caso in cui le forature originarie siano state trasformate compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto e con la tipologia dell'edificio.
- Architravi, davanzali e cornici di porte e finestre in legno o in pietra esistenti devono essere mantenute e lasciate a vista; le cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, vanno evidenziate. Eventuali aggetti in pietra a protezione di porte e finestre esposte alle intemperie sono da conservare o ripristinare. Nel caso di nuove aperture o ripristino di fori preesistenti, deve essere riproposta la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti in facciata.
- Vanno mantenuti i serramenti presenti nelle aperture in facciata del tipo tradizionale, ad una o due ante, in legno naturale o tinteggiato. Quando non presenti nell'edificio non possono essere proposti. Non sono consentite chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale, infissi in plastica e alluminio anodizzato.
- Sono vietati gli interventi che comportino:
 - realizzazione di nuove aperture con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione;

- realizzazione di nuove aperture immediatamente al di sotto di punti di appoggio di elementi portanti di orizzontamenti (solai, balconi, coperture);
- posa in opera di infissi con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione;
- sostituzione e realizzazione di serramenti o di sistemi di oscuramento in alluminio anodizzato o in materiali plastici e comunque realizzazione di sistemi di oscuramento estranei alla tradizione (avvolgibili, tapparelle, veneziane);
- realizzazione di doppi serramenti a filo esterno di facciata;
- realizzazione di vetrine o portoni di garages sul filo esterno di facciata;

7.5 - Pavimentazioni

Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce essi vanno ripristinati secondo il modello originale.

7.6 - Solai

- Vanno mantenuti i solai di tipo tradizionale, eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali tradizionali.
- Per motivi statici (irrigidimento delle strutture), è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura originale, lignea o in muratura, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per soli impalcati lignei.

7.7 - Coperture

- Le coperture originali (compresi camini, abbaini, ecc.) devono essere conservate. Nel caso in cui il tetto sia stato variato, sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali.
- Non è ammessa la realizzazione di tetti estranei alla tradizione (per andamento delle falde, struttura dei solai o qualità del manto di copertura);
- E' ammissibile la variazione della pendenza delle falde, del punto di imposta e della forma del tetto, esclusivamente nei casi di ripristino delle condizioni originali documentate.
- Il manto di copertura deve essere rinnovato e/o integrato in materiale tradizionale o comunque consentito. Non è consentito l'uso di tegole di cemento, cemento-amianto, lamiera ondulata.

- Non è ammissibile la sostituzione di coperture a falde inclinate con coperture piane.

7.8 - Cornicioni, sporti, gronde e comignoli

Sono vietati gli interventi che comportino realizzazione di sporti, gronde, comignoli e cornicioni estranei alla tradizione e, in particolare, l'uso di comignoli prefabbricati in c.a. o in materiale plastico; l'uso di buttafuori in c.a. ed in calcestruzzo prefabbricato; l'uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata; l'installazione visibile di comignoli aspiranti e di antenne paraboliche non centralizzate.

7.9 - Ballatoi, balconi, logge

- E' obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi, sia nelle parti strutturali che nelle finiture.
- I parapetti vanno mantenuti e recuperati seguendo il modello originario. Nel caso di improprie modifiche degli stessi è d'obbligo il ripristino privilegiando, quando il modello originario non è documentabile, le forme più semplici legate alla tradizione.
- Sono vietati gli interventi che comportino:
 - realizzazione di nuovi balconi;
 - ampliamento dei balconi esistenti;
 - chiusura dei balconi o delle logge con qualsiasi tipo di infisso.

7.10 - Scale

Le scale, costanti determinanti il tipo edilizio, dovranno essere recuperate sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura. Nel caso di scale esterne, è fondamentale l'osservazione dell'andamento e della pendenza, delle caratteristiche delle rampe e del numero dei pianerottoli, che dovranno rimanere il più possibile inalterati. Gli elementi deteriorati e non più recuperabili devono essere ripristinati con altri di materiale e segno uguali. Per il ripristino tipologico di parti di scale si procederà per analogia con le parti superstiti e con gli altri edifici dello stesso tipo. Quando, per motivi di adeguamento funzionale, sia necessario l'inserimento di nuove scale, esse verranno realizzate "a giorno", a struttura autoportante o in appoggio semplice agli estremi riducendo al minimo le cerniere e gli incastri nelle murature preesistenti; per il loro inserimento non è consentito tagliare volte o travi maestre in solai lignei in buono stato di

conservazione. Per motivi statici (irrigidimento delle strutture) è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura lignea, o in muratura, originale, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per i soli impalcati lignei.

7.11- Pertinenze

- Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce essi vanno ripristinati secondo il modello originale. Gli elementi puntuali (edicole, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, cippi confinari, lapidi storiche, ecc.) vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni. Essendo elementi qualificanti il paesaggio, proprietari e conduttori delle proprietà sono tenuti alla buona e costante manutenzione degli spazi sopra citati. L'intervento sugli stessi si dovrà effettuare con le cautele del restauro in osservanza a quanto previsto dai criteri generali d'intervento.
- Sono da valutare con particolare attenzione gli interventi che comportino:
 - l'eliminazione e la modificazione sostanziale di aie e di slarghi ubicati tra gli edifici;
 - l'impiego di specie vegetazionali non autoctone, né appartenenti alla tradizione locale;
 - l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
 - la riduzione delle superfici permeabili.

Art. 24 - Edifici non di pregio

1. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione anche urbanistica su edifici non compresi tra quelli con tipologie edilizie storiche si applicano criteri generali relativi al più adeguato inserimento nel contesto ambientale esistenti.

Art. 25 - Manufatti agricolo -zootecnici

1. La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa esclusivamente nella Zona di protezione del Parco, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla legislazione regionale in materia.
2. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 9 m² e con un'altezza massima di m 2,40. La precarietà della costruzione deve essere, tra l'altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E' consentita la protezione dal suolo naturale del terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei. Sono in ogni caso vietati i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati in pannelli di conglomerato ligneo, di materie plastiche e di metallo.
3. La costruzione di serre a carattere stagionale è ammessa esclusivamente nelle Zone di protezione del Parco, laddove consentite nelle singole sottozone dalle NTA.
4. Per serre a carattere stagionale è da intendersi un manufatto per la coltivazione prevalente di colture ortive. La precarietà della serra deve essere garantita dalla totale assenza di plinti e di gettate di fondazione, è inoltre ammesso l'impiego di struttura portante in legno e/o metallo con tamponatura in materiale plastico.
5. Nella Zona di protezione sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali ad uso delle attività pastorali, quali ricoveri di emergenza per le greggi, abbeveratoi, recinti e stazzi. Tali costruzioni sono soggette a rimozione al termine del periodo di utilizzo.

Art. 26 - Costruzioni temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo

1. Non sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali, ad eccezione di quelle necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Parco a fini promozionali, didattici e scientifici o da altri enti e associazioni con le medesime finalità o per ricerche archeologiche.

2. Nella Zona di protezione sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali per la vendita dei prodotti tipici del Parco. La sistemazione temporanea e provvisoria di tali costruzioni è soggetta al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente.

Art. 27 - Impianti tecnologici ed utenze

1. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati ricadenti nelle zone di protezione la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

- a) *opere di allaccio alle reti di servizio*

I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi annessi. Deve sempre porsi particolare cura affinché l'inserimento dei contatori non abbia ad interferire formalmente con gli elementi costitutivi della facciata quali finestre, lesene, archi o porzioni di murature in pietra a vista. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna.

Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per particolari condizioni dell'organismo edilizio.

La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del nulla osta dell'Ente. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del nulla osta.

- b) *opere ed impianti tecnologici*

Non è consentita la realizzazione o l'installazione di impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, purché inseriti nei piani di miglioramento

agricolo ambientale. L'installazione di serbatoi per combustibili è consentita solo nei casi in cui sia possibile il loro interrimento.

E' consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative, purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità, comporti minimi movimenti di terra, sia inserita nell'ambiente tramite un insieme di opere a basso impatto edilizio.

c) smaltimento delle acque piovane

Ogni progetto edilizio da sottoporre al rilascio del nulla osta dell'Ente deve prevedere un puntuale ed idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai terreni circostanti l'organismo edilizio. Tale smaltimento deve essere realizzato tramite un insieme coordinato di canalette e cunette tracciate sul terreno con l'ausilio di pietrame e senza l'uso di opere in conglomerato cementizio o bituminoso.

Art. 28 - Demolizioni

1. Le demolizioni ove consentite devono essere in ogni caso preventivamente autorizzate con Nulla Osta dell'Ente.

Art. 29 - Costruzione di piscine

1. Nell'area del Parco, in relazione alla perdurante criticità che investe gli acquiferi dei Colli Albani, è vietata la realizzazione di piscine.

Art. 30 - Costruzione di vani interrati

1. Nelle Zone di protezione del Parco è consentita la realizzazione di piccoli vani completamente interrati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'intervento deve essere contenuto nei limiti di superficie del manufatto esistente e non deve comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore;
 - la realizzazione del vano interrato dovrà tenere conto delle condizioni di stabilità del manufatto esistente che non potrà essere demolito nel caso rientri nella casistica di cui all'art. 23 del presente regolamento;

- l'altezza massima del vano interrato non dovrà superare i 240 cm;
- l'accesso al vano interrato dovrà essere previsto solo dall'interno del fabbricato esistente.

Art. 31 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici

Il Regolamento consente, all'interno della Zona di protezione del Parco, la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:

a) *recinzioni*

Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e purché realizzate interamente in legno o, in subordine, da pali in legno e reti metalliche non plastificate.

E' possibile autorizzare recinzioni diverse e permanenti, nei luoghi in cui si dimostri la necessità dell'intervento. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

b) *pavimentazioni esterne*

Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alle Zone di protezione e alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi.

I percorsi di distribuzione possono avere larghezze non superiori a m 1,2.

Per i fabbricati ad uso abitativo è possibile mettere in opera pavimentazioni, adiacenti la facciata principale, con larghezze fino a m 2,4.

Le pavimentazioni esterne si avvalgono dell'uso esclusivo di pietre locali posate a secco direttamente sul terreno. Non è ammesso l'uso di conglomerati cementizi. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate. Sono ammesse eccezioni a quanto stabilito alla presente lettera, per le pavimentazioni strettamente funzionali a particolari lavorazioni agro-silvo-pastorali, purché inserite nei piani di miglioramento agricolo ambientale.

c) *arredi esterni*

Gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme consolidate e presenti nel paesaggio circostante.

d) *piantumazioni*

A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone. L'uso di entità esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico. E' ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone.

e) *illuminazioni*

Le luci elettriche esterne devono essere limitate allo stretto necessario a segnalare l'ingresso e i percorsi verso le abitazioni. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso e non potranno utilizzare lampade al neon o con colorazioni diverse da quelle prodotte dalle normali lampade ad incandescenza.

f) *insegne*

E' vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo. La cartellonistica di indicazione commerciale è ammessa solo se strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del Nulla Osta dell'Ente.

g) *porticati e tettoie*

La realizzazione di nuovi porticati e tettoie in muratura è ammessa secondo le tipologie presenti in loco. Sono consentite strutture tipo "pergolato" in legno.

h) *antenne per le telecomunicazioni*

E' consentita l'istallazione di antenne centralizzate semplici o paraboliche nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive, utilizzando soluzioni di mitigazione, ad esclusione delle Zone di riserva generale.

Art. 32 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Il Regolamento favorisce interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali.

2. Per interventi di manutenzione e restauro delle sistemazioni agrarie tradizionali si applicano i criteri generali relativi all'uso di materiali e alle tecnologie costruttive tradizionali.

CAPO VI – REGOLE PER GLI INTERVENTI IDRAULICI E DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI

Art. 33 - Interventi sui manufatti esistenti

1. I manufatti storici esistenti, relativi ad opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti, devono essere mantenuti tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, salvo i casi di rischio idraulico in cui sia indispensabile un intervento di demolizione.
2. I manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico (abbeveratoi, cunicoli, fontanili, ecc.) presenti nella Zona di riserva generale e nelle Zone di protezione, sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici, secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato utilizzare le acque per il lavaggio di qualsiasi oggetto;
 - b) è vietata l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
 - c) è vietata la pulizia con sostanze chimiche.
3. La ristrutturazione e le operazioni di ripulitura dei fontanili dovranno tenere in considerazione oltre alla funzionalità idraulica anche i valori naturalistici dello stesso, in particolare:
 - i lavori di ristrutturazione e le eventuali manutenzioni idrauliche andranno eseguite in presenza di un erpetologo e dovranno essere effettuati esclusivamente nel periodo compreso tra settembre e gennaio senza alterare la normale ripresa vegetativa;
 - nei fontanili in cui sarà accertata la presenza d'anfibi, in ogni loro fase di sviluppo, i tempi dell'intervento dovranno essere il più brevi possibile, ovvero il periodo in cui le specie saranno poste temporaneamente nelle vasche di PVC prima di essere reintrodotte nel fontanile non potrà superare i quattro

giorni, con quotidiani cambi parziali dell' acqua; nei casi in cui per motivi tecnici il fontanile rimanesse per un periodo maggiore privo d'acqua , dovranno essere allestite delle vasche in PVC idonee alimentate con l'acqua della fonte. In alternativa, nei casi in cui sono presenti più vasche, gli interventi dovranno procedere in successione, in modo da non compromettere la funzionalità temporale del fontanile, ovvero lasciare, in ogni momento una vasca funzionale piena d'acqua. Gli anfibi dovranno essere prelevati con strumentazione idonea e trasferiti in questa vasca;

- In fase di impermeabilizzazione, nelle vasche più a monte di ogni fontanile dovranno essere cementati alcuni massi sul fondo ed eventualmente sulle pareti al fine di creare rifugi alle specie oggetto di tutela;
- Gli interventi di pulizia delle opere di presa intorno alle sorgenti dovranno essere effettuati con attrezzi manuali e dovrà essere posta attenzione a non danneggiare la vegetazione delle pareti stillicidiose ed eventuali formazioni vegetali legate a microhabitat umidi;
- Devono essere realizzati gli accorgimenti a tutela di anfibi quali:
 - a) rampe di risalita interne ed esterne nei fontanili;
 - b) piccole pozze di permanenza dell'acqua nelle cisterne;
 - c) sassi cementati alle pareti interne delle cisterne sotto le aperture di collegamento verso la trincea drenante per facilitare il passaggio di piccoli animali attraverso le aperture stesse;
- Al fine di limitare gli impatti sulla batracocenosi presente devono essere preservate le pozze effimere; tali pozze dovranno essere alimentate con un sistema di captazione dal fontanile e non dovranno essere separate da esso.

Art. 34 - Interventi di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti

1. Oltre a quanto previsto dalle NTA, valgono le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di difesa del suolo e gestione delle acque.
2. Nelle zone di riserva generale e di protezione le nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti devono essere realizzate con le tecniche della ingegneria naturalistica.

3. Nelle Zone di promozione economica e sociale le nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti devono essere realizzate principalmente facendo ricorso alle tecniche della ingegneria naturalistica.
4. L'uso del cemento armato deve essere in ogni caso limitato a particolari e specifici interventi di consolidamento, altrimenti non realizzabili con altre tecniche.
5. Negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone del territorio dei Colli Albani
6. La raccolta nel Parco dei materiali vegetali da utilizzare nelle opere di ingegneria naturalistica è sottoposta a rilascio di specifico nulla osta e deve essere comunque limitata e circoscritta all'intervento da eseguire. Sono in ogni caso escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela.
7. E' fatto divieto di utilizzare specie vegetali ad ampia distribuzione (cosmopolite, subcosmopolite), e piante comunque classificabili come sinantropiche. Sono pure da escludere le entità vegetali inserite nelle "red list" - compilate secondo i criteri dell'I.U.C.N. - nelle categorie a maggior rischio di estinzione ("gravemente minacciato", "minacciato" e "vulnerabile").
8. Nella ricerca in loco di semi, è vietato raccogliere più del 10% del totale prodotto, in una stagione, dalla singola popolazione vegetale interessata dal reperimento. Nel caso di individui interi, è vietato contrarre la popolazione al di sotto della minima dimensione effettiva di 500 individui maturi.
9. Durante i prelievi di porzioni di individui per ottenerne materiali di propagazione (talee, astoni, rizomi, ecc.), le asportazioni non devono superare il 20% in peso della restante parte aerea o sotterranea della pianta individuata come oggetto di raccolta.
10. Le nuove popolazioni insediate con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa, devono essere stati prelevati da individui originari diversi e possibilmente di stazioni diverse.
11. Gli inerbimenti sono autorizzabili soltanto sotto il controllo diretto, da parte dei competenti Uffici del Parco, di tutte le operazioni di preparazione e spargimento dei semi.

Art. 35 - Opere di ripristino ambientale

1. E' possibile mitigare le modificazioni morfologiche indotte dall'attività di cava attraverso interventi di risistemazione e di ripristino ambientale, di rimodellamento dei versanti, e di ripristino vegetazionale.
2. Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di rimodellamento delle pendici modificate dall'attività estrattiva, quando siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico.

CAPO VII - REGOLE PER GLI INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO

Art. 36 - Divieto d'apertura di nuove strade

1. Nel territorio del Parco non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 32 delle N.T.A. e dagli elaborati cartografici richiamati nonché delle previsioni urbanistiche comunali relative alle zone di promozione economica e sociale;
2. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le piste non asfaltate necessarie allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nonché la realizzazione di nuova viabilità per protezione civile ed antincendio boschivo;
3. Previa valutazione di impiego di altri metodi di esbosco del materiale legnoso a minore impatto ambientale, nelle Zone di riserva generale e di protezione è altresì ammessa la realizzazione di piste temporanee per l'esbosco, strettamente necessarie alle utilizzazioni boschive e laddove non comportino rilevanti movimenti di terra e modificazioni morfologiche del terreno. Le stesse dovranno essere oggetto di ripristino al termine dei lavori. L'apertura delle suddette piste temporanee è soggetta al rilascio del nulla osta e di stipula d'apposita convenzione con garanzia fidejussoria.

4. Nelle Zone di protezione del Parco è consentita l'apertura di nuove strade carrabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- La nuova strada deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato legalmente assentito adibito a civile abitazione (in cui il richiedente risieda stabilmente da almeno 5 anni) alla viabilità esistente, regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
 - Il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari, e deve avere una pendenza massima non superiore al 15%;
 - La strada deve essere del tipo "bianco" con una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
 - La strada deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
 - Le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica.

Art. 37 - Categorie d'intervento viario

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio viario esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo stesso e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque piovane.

Tali interventi, non soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario.

b) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario.

Tali opere e modifiche, soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, non potranno comunque comportare alterazioni agli elementi costitutivi e al carattere architettonico dell'organismo viario.

c) ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione viaria sono quelli rivolti a trasformare gli organismi viari mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo viario in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi ,soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta dell'Ente, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo viario, la eliminazione , la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati.

Art. 38 - Interventi ed opere sulla viabilità carrabile

1. Per interventi sulle tratte viarie esistenti, carrabili e prive di elementi di valore storico, e così pure per la realizzazione di nuovi raccordi o adeguamenti previsti dal Piano, sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, ed inoltre si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) pavimentazioni

Le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione.

b) opere d'arte stradale

Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico (anteriori al 1940) devono di norma essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Fanno eccezione quei particolari casi, opportunamente documentati dall'ente attuatore dell'intervento, in cui tali elementi storici devono essere abbattuti e/o sostituiti con nuovi sistemi, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione.

Nella costruzione di nuove opere si deve di norma realizzare una organica continuità di forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto.

I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale. I nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere realizzate, con le tecniche della ingegneria naturalistica.

Art. 39 - Segnaletica e cartellonistica

1. L'indicazione dei percorsi di visita al Parco, lungo strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali ed interpoderali, adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche analoghe alla segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I., opportunamente integrata dal simbolo dell'area protetta.
2. In particolare è fatto divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco.

Art. 40 - Interventi ed opere sulle reti e sugli impianti tecnologici esistenti

1. Gli interventi e le opere sugli impianti tecnologici esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del Nulla osta del Parco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di elementi arborei è soggetto al preventivo rilascio del nulla osta.

smantellamento degli impianti inutilizzati

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

2. Per quanto riguarda le linee elettriche, gli impianti installati in sostituzione dei preesistenti dovranno essere realizzati mediante interrimento dei cavi.
3. Per quanto riguarda gli impianti fognari esistenti, è favorito l'adeguamento verso sistemi di smaltimento che prevedano una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche (realizzazione reti duali).

Art. 41 - Realizzazione di nuove reti e impianti tecnologici

Nelle zone di riserva generale è vietata qualsiasi installazione di nuove reti e impianti tecnologici. Nelle zone di protezione in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee dei servizi a rete devono essere interrate lungo il tracciato di detta viabilità.

Per i nuovi impianti di smaltimento fognario è vietata la realizzazione di fognature miste. La nuova progettazione deve prevedere una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche (realizzazione reti duali).

Art. 42 - Smantellamento delle reti e degli impianti tecnologici nelle zone di riserva generale

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione reti e impianti tecnologici di elettrodotti non più in servizio, devono bonificare i resti di tali tratte nelle Zone di riserva generale.

CAPO VIII – REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Art. 43 - Svolgimento delle attività commerciali

1. Il commercio ambulante è consentito, limitatamente all'arco temporale che va dall'alba al tramonto, lungo la viabilità principale esistente, all'interno di banchine e piazzole di sosta di ampiezza idonea, atte a garantire la sicurezza di cose e persone, ove non in

contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza stradale. L'installazione, sia pure a carattere temporaneo, di tavoli, tettoie, ombrelloni e tendaggi vari, può essere consentita ove non confligga con il pieno godimento del paesaggio e non costituisca limitazione al libero uso del suolo pubblico.

2. Il commercio ambulante non è mai consentito: all'interno delle aree boscate, delle aree di interesse comunitario nazionale e regionale, delle aree di monumento naturale, delle aree e particolare pregio naturalistico, delle zone boscate, delle aree di particolare pregio storico-paesaggistico, nelle aree prative, in prossimità di siti archeologici, o in posizione tale da limitare il pieno godimento delle visuali.
3. Deroghe alle limitazioni di cui ai commi precedenti sono possibili, con provvedimento motivato dell'Ente, in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali o altre manifestazioni organizzate dal Parco o altri enti pubblici e associazioni di protezione ambientale.
4. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.
5. La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets, ecc. sul Parco e/o prodotte dall'Ente, può svolgersi in luoghi e con modalità definite a discrezione dell'Ente.

CAPO IX - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E SILVO PASTORALI

Art. 44 - Disposizioni generali

1. La programmazione e la gestione delle attività agro-silvo-pastorali, devono sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.
2. Con riferimento agli obiettivi sopra definiti, l'Ente Parco promuove l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agricole e all'allevamento, in particolare per favorire e sostenere:

- a) la permanenza in loco delle attività produttive agricole e pastorali a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, valorizzando i servizi ambientali forniti dalle imprese;
- b) le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, ed orientate alla agricoltura con metodo biologico, favorendo la specializzazione delle imprese;
- c) gli interventi diretti alle innovazioni tecnologiche, nel campo dell'organizzazione di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;
- d) le attività di informazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione di forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende familiari, alla formazione professionale anche attraverso la realizzazione di laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e biologici anche con interventi di divulgazione informativa,
- e) lo sviluppo dell'agriturismo, dell'utilizzo dei prodotti agricoli all'interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione;
- f) i programmi di ricomposizione fondiaria, l'associazionismo e la cooperazione pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio; nonché i progetti di intervento che prevedano la cura dei terreni agricoli abbandonati.

Il Parco promuove il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici ai fini di garantire una loro corretta e duratura applicazione.

Art. 45 - Limitazioni generali alle attività agro-silvo-pastorali

1. Nelle Zone di riserva generale del Parco è vietata la riduzione a coltura di superfici boscate e pascolive.
2. È sempre vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco e ogni altra sistemazione della tradizione agraria locale.

3. La costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei ed arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco non più alti di 80 cm e ogni altra sistemazione della tradizione agraria locale.

Art. 46 - Abbruciamenti

1. L'abbruciamento di stoppie e di altri residui vegetali derivanti da pratiche agro-silvopastorali, è consentito unicamente -al di fuori dei periodi in cui vige lo stato di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi - quando la distanza dal bosco superi i 100 m. Lo stesso deve avvenire su specifiche aree idonee allo scopo, dove non vi sia presenza di fauna selvatica.
2. Ogni abbruciamento è soggetto a comunicazione preventiva al Parco, in cui deve risultare il nome del soggetto responsabile e delle persone che verranno impiegate, nonché la data e il luogo dell'evento.
3. Il luogo dove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione.
4. Durante l'abbruciamento e fino al totale esaurimento della combustione, è fatto obbligo agli interessati di essere costantemente presenti sul luogo, con personale sufficiente nel numero e dotato di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

Art. 47 - Pratiche colturali consentite

1. Nelle Zone di riserva generale del Parco sono consentite solo le seguenti pratiche colturali:
 - a) la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta biologica e integrata;
 - b) il diserbo con mezzi meccanici o con mezzi termici (pirodiserbo e solarizzazione);
 - c) le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali;
 - d) lo spandimento agronomico di letame e liquami di origine zootecnica, provenienti dal territorio del Parco e dell'area contigua.

Deroghe sono concesse dall'Ente Parco solo per comprovati gravi motivi di ordine fitosanitario

2. Nelle Zone di protezione è consentito l'uso di concimi chimici, ad integrazione di quelli di origine animale e vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50 % del totale.
3. Nei pascoli e nelle praterie è vietato l'uso di prodotti chimici per pratiche di concimazione e diserbo, nonché di prodotti chimici di sintesi nelle pratiche selvicolturali.
4. La raccolta di castagne è sempre consentita, anche nei castagneti da frutto abbandonati, nei cedui e nei boschi di castagno in trasformazione. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta delle castagne per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
5. Nell'esecuzione delle suddette pratiche colturali dovrà essere tenuto conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.

Art. 48 - Limitazioni alla pastorizia

1. Nell'area del Parco il pascolo è consentito, nelle aree autorizzate a tale uso, esclusivamente al bestiame bovino, ovino ed equino.

Art. 49 - Carico pascolativo

1. La densità di bestiame sostenibile nelle diverse aree autorizzate per il pascolo dovrà essere determinata nell'ambito di un Piano di utilizzo dei pascoli, da redigere sulla base di stime della produttività dei pascoli stessi e del carico di bestiame mantenibile senza compromettere le caratteristiche fisiche del terreno e la rinnovazione e la crescita del cotico erboso, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nel Parco; in assenza di tali Piani, la densità di bestiame non dovrà superare la soglia di 1 UBA/ha per anno.

Art. 50 - Allevamenti

1. E' fatto divieto di allevare ungulati ed uccelli di specie non domestiche e comunque di tutte quelle entità animali oggetto di attività venatoria. Sono eccezionalmente

autorizzabili allevamenti di specie autoctone all'interno di piani e programmi di riqualificazione e ripopolamento faunistico, che vedano la partecipazione dell'Ente Parco e di altri Enti ed Istituti pubblici.

2. Gli allevamenti ittici sono consentiti nelle sole Zone di protezione, purché gli impianti mettano in atto soluzioni ed accorgimenti tecnici che evitino l'immissione casuale degli animali nell'ambiente acquatico circostante.

Art. 51 - Danni da fauna selvatica

1. Sono indennizzabili, in attuazione del comma 4, punto d, dell'art. 42 della legge regionale n. 17/95 e del comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 29/97, i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole di proprietà privata e pubblica ed alle opere in esse approntate sui terreni ricadenti all'interno dell'area protetta.
2. Le modalità dell'indennizzo di cui al comma precedente, nonché le modalità per l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione dei suddetti danni, sono disciplinate dal "Regolamento per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni ricadenti nel territorio del Parco dei Castelli Romani", adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 28 agosto 2007 e s.m.i.

Art. 52 - Direttive generali sui boschi

Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

Le attività selvicolturali e di gestione delle risorse forestali del Parco sono regolamentate dai "Criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale nel Parco Regionale dei Castelli Romani" adottati con Del. del Commissario straordinario n. 12 del 12 aprile 2007 e s.m.i.

Art. 53 - Potature

Nelle Zone di riserva generale e di protezione per gli interventi di potatura su specie arboree autoctone è necessario inviare comunicazione all'Ente Parco almeno 30 giorni prima dell'esecuzione.

Art. 54 - Alberi monumentali

L'Ente Parco definisce con apposito provvedimento gli esemplari arborei monumentali da sottoporre ad apposita segnaletica e specifica salvaguardia.

CAPO X - REGOLE PER LA CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E EDUCATIVE

Art. 55 - Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è libero.
2. L'Ente Parco può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate porzioni del Parco, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi.
3. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 56 - Uso dei mezzi a motore

1. Al di fuori delle strade carrabili è vietata la circolazione di mezzi a motore, fatti salvi gli usi collegati alle attività agro-silvo-pastorali e l'impiego finalizzato ad opere pubbliche e private, appositamente autorizzate, anche di natura manutentiva, che ne prevedano l'esplicito utilizzo nel progetto di esecuzione dei lavori.
2. I divieti di cui al presente articolo non agiscono nei confronti dei mezzi a motore di emergenza, soccorso, antincendio e di vigilanza, durante i loro servizi.

Art. 57 - Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi a terra è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, tranne che nelle Zone di promozione economica e sociale.
2. Nelle aree attrezzate è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue, sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione, mettendo in opera gli opportuni accorgimenti per evitare l'innescarsi di eventuali focolai di incendio accidentali. In ogni caso, l'utilizzo di fornelli e barbecue non è ammesso in presenza di vento.

Art. 58 - Introduzione e conduzione di cani

1. E' vietato introdurre e condurre cani senza guinzaglio all'interno del Parco.
2. Fanno eccezione al divieto di cui al precedente comma, i cani del soccorso, di servizio alle forze dell'ordine e per la guida di non vedenti.
3. Analoga deroga vale nel caso di cani utilizzati per il pascolo di greggi ed armenti, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare.

Art. 59 - Campeggi e attendamenti

1. E' vietato campeggiare, anche per il solo pernottamento, al di fuori delle aree appositamente dedicate, così come indicate alla Tav. 22P.
2. L'Ente Parco può, di volta in volta, autorizzare il campeggio, definendone tempi e modi, all'interno di aree appositamente individuate.
3. Tali attività saranno autorizzate in via prioritaria sulle aree di proprietà dell'Ente Parco o di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 60 - Altri divieti

1. Nell'intero territorio del Parco, è fatto divieto di:
 - a) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica e qualsiasi elemento naturale del Parco;
 - b) lavare stoviglie e suppellettili varie nelle acque di sorgente e negli specchi d'acqua ferma;
 - c) lavare veicoli in qualsiasi tipo di corso o bacino d'acqua;

- d) fotografare nidi e tane occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da provocare disturbo agli animali;
- e) effettuare attività sportive organizzate di giochi di guerra simulata;
- f) effettuare l'arrampicata sportiva nelle zone di riserva generale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio, per non arrecare danno alla nidificazione di specie rupicole.

Art. 61 - Tutela grotte e cavità

1. All'interno delle grotte e cavità presenti nell'area del Parco è vietato:
 - scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
 - effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti;
 - svolgere qualsiasi attività che determini alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità;
 - asportare o danneggiare concrezioni, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
 - disturbare la fauna selvatica.

Art. 62 - Pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva nei laghi e corsi d'acqua del Parco è consentito esclusivamente attraverso la forma della cattura e restituzione e potrà essere disciplinato da apposito regolamento redatto dall'Ente Parco.
2. L'Ente Parco promuove accordi con le Associazioni di pescatori volti a garantire la tutela dell'ambiente ed una migliore gestione alienutica delle aree dove la pesca è consentita.
3. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento la pesca sportiva è consentita con le modalità previste dalla normativa di settore e dalle disposizioni degli enti territoriali competenti.

Art. 63 - Sorvolo del Parco

1. E' vietato sorvolare l'area del Parco con elicotteri o altri velivoli non autorizzati.
2. Le esercitazioni di Soccorso che prevedono l'utilizzo di elicotteri, sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente Parco. Le stesse non possono svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di marzo e luglio, durante il periodo riproduttivo di specie ornitiche di interesse conservazionistico.
3. Nelle Zone di riserva generale è vietato il decollo e l'atterraggio con deltaplano, parapendio, paracadute e altri attrezzi simili nel periodo di nidificazione dell'avifauna (1° gennaio – 30 giugno).
4. I divieti del presente articolo non valgono per interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza e per i voli di linea commerciali.
5. E' vietata l'apertura di aeroporti e di piste di decollo e atterraggio di velivoli.

Art. 64 - Navigazione all'interno dei Laghi Albano e di Nemi

1. La navigazione all'interno dei laghi Albano e di Nemi può avvenire esclusivamente con mezzi non dotati di motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di ricerca scientifica e secondo quanto stabilito dal "Regolamento delle attività sui bacini lacustri del Lago Albano di Castel Gandolfo e del Lago di Nemi" di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27 maggio 2008.

Art. 65 - Manifestazioni varie e riprese cinematografiche

1. Le manifestazioni di varia natura e le riprese cinematografiche all'interno dell'area del Parco sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente, con le modalità indicate nel "Disciplinare per i controlli ambientali" di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28 agosto 2007.
2. E' vietato lo svolgimento di attività motoristiche, che coinvolgano auto, moto e eventuali altri mezzi a motore, al di fuori delle strade asfaltate quali rally, corse in salita, motocross, enduro, moto alpinismo, ecc.

3. Le attività ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare esclusivamente i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale.
4. Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica o nastro segnaletico, questi devono contenere elementi utili al fine di poter ricondurre tali segnalazioni al soggetto richiedente.
5. Al termine delle manifestazioni dovrà essere operata dal soggetto richiedente la raccolta e l'asportazione di tutti i rifiuti e residui prodotti durante lo svolgimento delle stesse, ivi comprese le bande segnaletiche del percorso, oltre che la rimozione di segnaletica, tabellonistica o cartellonistica provvisoriamente posizionata in loco.

Art. 66 - Esercitazioni militari, della protezione civile e dei mezzi di soccorso

1. Le esercitazioni militari nell'area del Parco sono vietate.
2. Le esercitazioni della protezione civile e dei mezzi di soccorso all'interno del Parco sono soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente Parco.
3. Le istanze di cui al comma precedente dovranno pervenire all'Ente Parco almeno 30 giorni prima della data stabilita per le suddette esercitazioni.

Art. 67 -Disturbo alla quiete naturale

1. Nelle Zone di riserva generale è vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, gli impianti di amplificazione, così come la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale, salvo deroghe temporanee debitamente autorizzate dall'Ente Parco
2. All'interno della zona di riserva generale è sempre vietato l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici.
3. Nelle zone di protezione e di promozione economica e sociale, ai sensi del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 18 aprile 2005, durante il periodo a rischio di incendio l'utilizzo dei fuochi d'artificio si deve realizzare a distanza non inferiore ad un Km dai margini delle aree boscate o cespugliate.

CAPO XI – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 68 - Ricerca scientifica

1. L’Ente Parco definisce ed orienta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la conoscenza e la gestione del territorio, dei suoi caratteri ambientali, storici e culturali; in questo ambito rientrano anche le attività volte a verificare ed a valutare gli effetti derivanti dall’attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.
2. L’Ente Parco programma, promuove e disciplina le attività di monitoraggio, ricerca e sperimentazione secondo schemi di priorità che rientrano nei principi generali e nelle finalità istitutive dell’area protetta, di cui all’art. 1 della L. 394/1991, e negli obiettivi di gestione di cui alle norme del presente Piano.

CAPO XII – ACCESSIBILITA’

Art. 69 - Accesso ai servizi

1. I cittadini minorenni o che abbiano superato il 65° anno di età, nonché i disabili hanno la precedenza nell’uso di attrezzature e macchinari, e così pure nella fruizione dei servizi collegato all’accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio del Parco.
2. Gli stessi cittadini di cui al comma precedente, hanno diritto ad una riduzione sulle tariffe praticate per i servizi di accesso all’area protetta, erogati dal Parco, direttamente o tramite altri soggetti.

Art. 70 -Percorsi attrezzati

1. Il Parco realizza percorsi e sentieri attrezzati per disabili la cui fruizione è prioritariamente a loro riservata.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 71 - Nulla osta del Parco

1. L'esecuzione di interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al Piano per il Parco è subordinata al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente Parco.
2. E' soggetto pure al preventivo rilascio del Nulla osta il cambiamento di destinazione d'uso di edifici o di aree del territorio del Parco, ad eccezione delle zone di promozione economica e sociale.
3. I nulla osta previsti dal presente Regolamento sono rilasciati dal Direttore e/o dai Responsabili degli Uffici, con le specifiche attribuzioni e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco.

Art. 72 -Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni pecuniarie da applicare per le infrazioni commesse sono previste dalla normativa vigente. L'Ente Parco si potrà dotare di apposita tabella di riferimento per definire specifiche sanzioni pecuniarie relative alle diverse tipologie di infrazione commesse.